

Certificazioni in lingua straniera prive di traduzione e soccorso istruttorio

di **Mahena Chiarelli**

News del 22 febbraio 2021

In assenza di un puntuale divieto della legge di gara, il concorrente che presenti certificazioni in lingua straniera non accompagnate da traduzione giurata non è sanzionabile con l'automatica esclusione.

[Cons. Stato, Sez. V, 15 febbraio 2021, n. 1313](#)

Il caso. L'appellante insorge avverso la sentenza con cui il TAR di Milano aveva respinto il suo ricorso avverso l'altrui affidamento di una fornitura di soffianti per depuratori di acque.

Tra gli altri motivi, la ricorrente contesta (in primo grado e in appello) l'operato della Commissione per aver preso in considerazione certificazioni prodotte dall'aggiudicataria in lingua inglese e prive della relativa traduzione giurata, a fronte di una gara che aveva previsto come lingua ufficiale quella italiana.

La soluzione. Il Consiglio di Stato, convenendo con il TAR, respinge il motivo rilevando che, in assenza di divieti puntuali, l'obbligo di utilizzo della lingua italiana previsto dalla normativa di gara non avesse portata tale da comportare l'automatismo espulsivo del concorrente aggiudicatario.

La duplicazione documentale che comporterebbe il ricorso a traduzioni giurate ben potrebbe essere, come è stato, legittimamente supplita con la obiettiva conoscenza personale della lingua inglese da parte dei componenti della commissione giudicatrice.

In ogni caso, mancando un puntuale divieto per l'ipotesi in discorso, ove la Stazione appaltante avesse ritenuto necessario disporre della traduzione, avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, trattandosi di profili di carattere esclusivamente formale.

Ammissibilità dei criteri di valutazione cd. on/off nelle forniture a carattere standardizzato

di **Mahena Chiarelli**

News del 22 febbraio 2021

Il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa non è incompatibile con il ricorso a criteri valutativi basati su fasce di valore predeterminate o su alternative (c.d. on/off) se l'oggetto della fornitura presenta caratteristiche standardizzate tali da non consentire margini di valutazione discrezionale.

[Cons. Stato, Sez. V, 15 febbraio 2021, n. 1313](#)

Il caso. L'appellante insorge avverso la sentenza con cui il TAR di Milano aveva respinto il suo ricorso avverso l'altrui affidamento di una fornitura di soffianti per depuratori di acque secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (con attribuzione di 70 punti per l'elemento qualitativo e 30 punti per l'elemento prezzo).

Con il quarto motivo di ricorso, riproposto in appello, la ricorrente deduceva l'illegittimità della disciplina di gara con specifico riferimento ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica individuati dalla Stazione appaltante. Secondo la ricorrente, la Stazione appaltante, pur avendo dichiarato di adottare il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, avrebbe poi "snaturato il cogente criterio di aggiudicazione auto-imposto, trasformandolo da offerta economicamente più vantaggiosa in minor prezzo", per aver previsto criteri di valutazione di carattere alternativo (cd. *on/off*) o tabellare.

La soluzione. Il Consiglio di Stato respinge il motivo rilevando, in linea con il TAR, la legittimità della griglia valutativa confezionata dalla Stazione Appaltante.

Le forniture oggetto dell'appalto (soffianti per depuratori di acque) presentano, infatti, caratteristiche costruttive e tecniche valevoli per una pluralità indeterminata di forniture e rispetto alle quali non sono ragionevolmente configurabili margini per introdurre criteri di valutazione qualitativi puri, in aggiunta a quelli basati su fasce di valore predeterminate o su alternative (c.d. *on/off*), come nel caso di specie.

Dette caratteristiche standardizzate avrebbero potuto eventualmente giustificare il ricorso criterio del minor prezzo; tuttavia, non può ritenersi illegittima l'opzione della Stazione Appaltante per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attraverso il quale la selezione si è comunque svolta su aspetti di carattere qualitativo - ancorché valutati in base ad automatismi - diversi ed ulteriori rispetto al prezzo della fornitura.